

STATUTO DELL'APS RESPONSABITALY

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "*Responsabitaly*", *Network di Imprese, Organizzazioni e Consumatori Virtuosi*, con sede in Castrolibero (CS) CAP 87040, Via Francesco Cilea n. 4. L'Associazione ha la facoltà di istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre città d'Italia o all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

Per sede secondaria si intende invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

La sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale, su non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

Art. 2 – Scopo

L'Associazione, che avrà un suo marchio regolarmente registrato, nasce al fine di favorire, senza alcuna finalità lucrativa, lo sviluppo della responsabilità sociale tra i cittadini, i consumatori e nelle organizzazioni pubbliche o private (società, aziende, imprese, consorzi, studi professionali, enti o istituzioni) con una propria struttura amministrativa e funzionale che persegue principi quali la piena trasparenza e la correttezza etica dell'impresa rispetto ad aree sensibili quali il lavoro infantile, il lavoro forzato, la salute e la sicurezza, la libertà di associazione, la discriminazione, le pratiche disciplinari, l'orario di lavoro, la giusta remunerazione, i sistemi di gestione, diffondendo la sensibilizzazione alla certificazione secondo lo *Standard SA 8000* (Social Accountability).

Scopo dell'associazione è in particolare il miglioramento delle condizioni lavorative e di qualità della vita a livello globale e soprattutto permettere di definire uno standard verificabile da Enti di Certificazione.

Art. 3 – Attività

Al fine di perseguire gli scopi di quanto indicato all'art. 2, l'Associazione, con il coinvolgimento anche dei propri soci, può promuovere e organizzare attività quali: manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, conferenze, predisporre proposte di legge, studi, ricerche e rapporti sull'implementazione e divulgazione della RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa), premi, borse di studio. L'Associazione può, altresì, promuovere la produzione di video e documentari sulla RSI. Qualora queste attività siano promosse ed organizzate da altre associazioni, Enti Pubblici e Privati, partecipa ad esse con propri soci. L'Associazione promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale utili all'ottenimento della certificazione secondo lo *Standard SA 8000*.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà tutte le attività idonee all'informazione e alla sensibilizzazione sullo *Standard SA 8000*, anche attraverso percorsi di assistenza personalizzata ai soci (audit), secondo le esigenze determinate dal territorio provinciale e regionale di appartenenza, avvalendosi per l'attuazione dei propri scopi della competenza e professionalità di ciascun socio e all'occorrenza di persone esterne all'Associazione stessa.

I soci, allo scopo di promuovere un'economia "Virtuosa", si propongono di auto referenziarsi presso il maggior numero di soggetti terzi, con la finalità di indirizzare quest'ultimi ad avere un rapporto con le aziende e organizzazioni che aderiscono al percorso della Social Accountability tracciato dall'Associazione, utilizzando, inderogabilmente, gli strumenti messi a disposizione dalla stessa. Le modalità di utilizzo di tali strumenti saranno disciplinate nell'apposito regolamento, redatto dal Comitato Direttivo entro tre mesi dalla sua costituzione, che sarà parte integrante del presente documento.

Art. 4 – Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti i soggetti fisici maggiorenni e i soggetti giuridici che, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto e il regolamento interno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per l'eventuale stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 – Tipologia soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendono impegnarsi per il perseguimento dei fini indicati nel presente statuto volontariamente ed in assenza totale di retribuzioni.

I soci che aderiscono all'Associazione sono così suddivisi:

- **Soci Fondatori;**
- **Soci Ordinari;**
- **Soci Onorari;**
- **Soci Sostenitori.**

Sono soci fondatori: coloro che partecipano direttamente alla costituzione dell'Associazione, che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico, alla costituzione dell'Associazione, con il loro contributo, danno vita al fondo comune iniziale. Sono quelli indicati nell'atto costitutivo.

Sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Sono soci ordinari: tutti coloro che, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di adesione, condividono gli ideali dell'Associazione ed intendono contribuire alle attività istituzionali. Tali soci, per tutta la permanenza del vincolo associativo, devono versare una quota annuale stabilita dal

Consiglio Direttivo. La permanenza nell'Associazione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Sono soci onorari: quelli nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno uno dei **soci fondatori**, scelti tra persone che si sono distinti nel campo dell'Etica, del Lavoro e della Cultura in genere, possono far parte del Comitato Tecnico Scientifico e dei Garanti dell'Associazione. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Sono soci sostenitori: coloro che sostengono l'Associazione con contributi economici volontari. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto. Il rapporto associativo di "Socio sostenitore" ha durata di un anno, e si intende tacitamente revocato in assenza di predisa richiesta per il rinnovo che va formalizzata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La quota o il contributo associativo non può essere trasferito se non per causa di morte e non è rivalutabile. Ogni socio può frequentare la sede sociale e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione partecipando alle iniziative e manifestazioni da questa promosse nonché fruendo dei servizi forniti dalla stessa, compartecipando, eventualmente, alle spese.

Per i soci nessuna forma di retribuzione è dovuta per l'attività svolta all'interno dell'Associazione e \o all'esterno di essa, salvo il riconoscimento eventuale di una somma a titolo di rimborso delle spese anticipate per l'espletamento di attività specifiche per conto dell'Associazione.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualsiasi momento. L'adesione, in ogni caso, si rinnova annualmente con il pagamento della quota associativa.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali libere, spontanee e gratuite dei propri associati. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate secondo quanto preventivamente deciso dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7- Recesso ed esdusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere esduso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esdusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata a/r, Pec.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a

fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né vantare diritto alcuno nei confronti dell'Associazione.

Art. 8- Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Segretario/Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 9 – L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera semplice/ e-mail/ fax/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'Assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. elezione del Presidente;
2. elezione del Consiglio Direttivo;
3. proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
4. approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;
5. determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione;
6. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;
7. approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore (es. segretario amministrativo).

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

1. approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri. Ad ogni inizio di mandato l'Assemblea decide il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, che durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione con il più votato tra i non eletti. Qualora non risultino candidati i quali, presentatisi, non siano stati eletti il Consiglio ha la facoltà di cooptare uno dei soci il quale assume la qualità di Consigliere e rimane in carica sino alla data della successiva assemblea che avrà come punto dell'ordine del giorno la sostituzione del consigliere. Chi ricopre il posto di Consigliere cessato, rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade integralmente qualora viene meno la maggioranza dei consiglieri in tal caso è necessaria la sua totale rielezione.

Le funzioni riservate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- gestione dell'attività e assolvimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- nomina del Presidente e del Vicepresidente, segretario e tesoriere;
- emanazione di provvedimenti di ammissioni di nuovi soci ordinari e sostenitori;
- redazione annuale del bilancio o rendiconto consuntivo, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea;
- fissazione delle eventuali quote associative annuali;
- revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberazione sull'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberazione su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie;
- esprime parere sull'assunzione del personale dell'Associazione, sulla stipulazione dei contratti di consulenza, sulla nomina dei coordinatori dei programmi;
- propone i componenti per la costituzione di organismi a carattere scientifico o organizzativo;
- esprime parere sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- stabilisce le modalità di divulgazione del logo dell'Associazione;

- delibera se trasferire la sede legale dell'associazione e se istituire Sedi secondarie e/o Sezioni distaccate in Italia e all'estero, nominando altresì i referenti responsabili delle Sezioni distaccate e determinandone i compiti e le responsabilità;
- approva il regolamento di utilizzo del marchio registrato dell'Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione, che sarà parte integrante del presente documento;
- approva il regolamento di organizzazione entro sei mesi dalla sua costituzione;
- propone e approva il Codice Etico, che l'Associazione si darà, entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga necessario.

La convocazione potrà essere effettuata mediante: lettera semplice/ e-mail/ fax/ telegramma contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, e all'indicazione del luogo e degli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per l'adunanza, oppure che pervenga agli indirizzi degli interessati almeno tre giorni prima, anche se in assenza di tali formalità il Consiglio si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ovvero in assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni vengono assunte:

- Con il voto favorevole dei consiglieri presenti, in caso di parità è il voto del Presidente che prevale;
- Con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, in presenza di atti di straordinaria amministrazione.

Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un apposito verbale, riportato nel relativo libro. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o da chi in sua assenza, presiede il Consiglio e dal Segretario.

L'Assemblea dei soci aventi diritto, elegge il Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 9 del presente statuto ad eccezione del primo Consiglio Direttivo i cui membri sono indicati nell'atto costitutivo.

Articolo 11: Il Presidente

Salvo quanto già risultante dai precedenti articoli, al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente è attribuita la rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio dell'Associazione. Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo in questo caso avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la funzione di convocazione e della Presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

La rappresentanza spetta inoltre, nei limiti dei loro poteri ai Consiglieri delegati.

Al Presidente sono inoltre concessi poteri di Sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell'Associazione.

Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo esclusivamente fra i consiglieri eletti. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato.

Il Presidente non ha diritto a nessun compenso eccetto il rimborso delle spese sostenute.

Art. 12: Compiti del Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. La prova dell'impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci. Il Vice Presidente

svolge la funzione di coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico dei Garanti (CTSG), e può svolgere anche le funzioni del Segretario e del Tesoriere.

Art.13: Il Segretario e Tesoriere

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, assumendo così la funzione amministrativa interna all'organo. Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica-amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione, si occupa della contabilità dell'Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva ed accompagnatoria relazione. Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione su indicazione del Presidente e di chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Tesoriere;
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto;
- di esporre periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione;
- di preparare tutti gli elementi al Consiglio per la redazione del Bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere, se non fa parte del Consiglio Direttivo, partecipa comunque alle riunioni dello stesso con il diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate anche da un solo consigliere.

Il Tesoriere è nominato con delibera dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni, la nomina del primo incaricato è indicata nell'atto costitutivo.

Articolo 14: Comitato Tecnico Scientifico dei Garanti (CTSG)

Il CTSG è un organo consultivo di consulenza e di approfondimento. Il CTSG è composto da 5 a 7 esperti di provenienza dal mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale, professionale.

Possono ricoprire la carica non solo i soci onorari, ma anche membri non appartenenti alla Associazione.

Il Comitato:

- a. dura in carica 4 anni;
- b. il Vice Presidente dell'Associazione svolge la funzione di coordinatore;
- c. può avvalersi di esperti interni e/o esterni alla compagine associativa, per consigli o consulenza.

Membro di diritto è il Presidente dell'Associazione, che ne assume la Presidenza.

Art. 15: I mezzi finanziari

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 16: Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va da 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 17: Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 18: Clausola compromissoria e Foro Competente

In caso di controversie e vertenze tra i soci ovvero tra i soci e l'Associazione stessa, i soci si impegnano prima di adire le vie legali dell'Autorità Giudiziaria ordinaria a svolgere un tentativo di conciliazione presso il Consiglio Direttivo. La richiesta di tentativo di conciliazione dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC alla controparte ed al Presidente che entro 20 giorni dal ricevimento della lettera convocherà, in contraddittorio tra le parti coinvolte, apposita riunione del Consiglio Direttivo. Il verbale della riunione descriverà l'andamento e l'esito del tentativo di conciliazione. Qualora il socio non rispetti tale dovere si impegna a versare all'associazione Euro 100,00 (cento/00) quale corrispettivo del proprio inadempimento ai doveri statutari del socio. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e per ogni

interpretazione e controversia relativa al presente statuto ed i regolamenti dell'associazione i soci istituiscono come foro competente quello di Cosenza.

Art. 19: Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.